

Bruxelles, 17.1.2024
COM(2024) 11 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati intesi a modificare i cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

ALLEGATO

1. I CINQUE ACCORDI OGGETTO DI NEGOZIAZIONE IN VISTA DELLA LORO MODIFICA

Fra il 2015 e il 2016 l'Unione europea ha firmato e concluso i seguenti cinque accordi internazionali, sotto forma di protocolli che sostituiscono il titolo e il contenuto integrale degli accordi preesistenti in materia di tassazione dei redditi da risparmio con gli stessi paesi non UE:

- "Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale", conformemente a un protocollo firmato fra l'UE e la Confederazione Svizzera ("Svizzera") il 27 maggio 2015¹;
- "Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale", conformemente a un protocollo firmato fra l'UE e il Principato del Liechtenstein ("Liechtenstein") il 28 ottobre 2015²;
- "Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale", conformemente a un protocollo firmato fra l'UE e il Principato di Andorra ("Andorra") il 12 febbraio 2016³;
- "Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale su scala internazionale, conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali stabilito dall'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)", conformemente a un protocollo firmato fra l'UE e il Principato di Monaco ("Monaco") il 12 luglio 2016⁴;
- "Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale", conformemente a un protocollo firmato fra l'UE e la Repubblica di San Marino ("San Marino") l'8 dicembre 2015⁵.

I cinque accordi, tutti entrati in vigore e attualmente applicabili, costituiscono la base giuridica per lo scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra i 27 Stati membri dell'UE e ciascuno di tali paesi non UE, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS") elaborato dall'Organizzazione e per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il medesimo standard è attuato nell'UE per gli scambi fra gli Stati membri a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014⁶ (DAC 2 - prima modifica della direttiva 2011/16/UE⁷ relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - DAC).

¹ GU L 333 del 19.12.2015, pag. 10.

² GU L 339 del 24.12.2015, pag. 1.

³ GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 38.

⁴ GU L 225 del 19.8.2016, pag. 1; GU L 280 del 18.10.2016, pag. 1.

⁵ GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1; GU L 140 del 27.5.2016, pag. 1.

⁶ GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

⁷ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

2. GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVO DELLA MODIFICA

Il 26 agosto 2022 sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, la cui attuazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026. L'attuazione di tali modifiche nell'UE è stata inclusa nella settima modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8)⁸.

Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e i cinque paesi non EU di cui ai cinque rispettivi accordi sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, è necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dei predetti cinque accordi.

Nel maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ("RGPD")⁹. Ove opportuno può quindi essere necessario aggiornare i riferimenti giuridici, che attualmente, se inclusi, rinviano ancora alla precedente direttiva 95/46/CE, nonché le disposizioni in materia di protezione dei dati in linea con quanto prescritto dall'RGPD. Analogamente può essere necessario tenere conto dei recenti sviluppi in materia di protezione dei dati nei cinque paesi.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MODIFICA OGGETTO DI NEGOZIAZIONE

Le modifiche del CRS approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022¹⁰ ne ampliano l'ambito d'applicazione al fine di coprire i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. Le modifiche migliorano inoltre le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, al fine di incrementare l'utilizzabilità delle informazioni CRS per le amministrazioni fiscali e limitare gli oneri fiscali per le istituzioni finanziarie, ove possibile. Il CRS contiene ora anche disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente fra lo stesso CRS e il quadro distinto per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF)¹¹, concordato a livello internazionale, nella fattispecie per limitare la duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione altresì soggette agli obblighi previsti dal CARF.

Per quanto attiene alla protezione dei dati:

- una modifica dell'accordo con la Svizzera dovrà garantire che siano incluse le disposizioni aggiornate in materia di scambio e uso dei dati personali (comprese quelle in materia di limitazione delle finalità, sicurezza dei dati e conservazione dei dati), tenendo conto della decisione di adeguatezza dell'UE relativa alla Svizzera¹² nonché del parere sull'accordo pubblicato l'8 luglio 2015 dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)¹³. Essa dovrà altresì garantire riferimenti aggiornati alla legislazione svizzera primaria e secondaria applicabile.

⁸ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, GU L 2023/2226, 24.10.2023.

⁹ GU L 119 del 4. 5.2016, pag. 1.

¹⁰ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, pagg. 62-102.

¹¹ <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, pagg. 8-61.

¹² Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE.

¹³ https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-08_eu_switzerland_en.pdf

- Una modifica dell'accordo con il Liechtenstein dovrà garantire che siano incluse le disposizioni aggiornate in materia di scambio e uso dei dati personali (comprese quelle in materia di limitazione delle finalità, sicurezza dei dati e conservazione dei dati), tenendo conto del fatto che il Liechtenstein, in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE), ha attuato le disposizioni del GEPD nel suo territorio, conformemente all'accordo SEE.
- Una modifica dell'accordo con Andorra dovrà garantire che siano incluse le disposizioni aggiornate in materia di scambio e uso dei dati personali (comprese quelle in materia di limitazione delle finalità, sicurezza dei dati e conservazione dei dati), tenendo conto della decisione di adeguatezza dell'UE relativa ad Andorra¹⁴ nonché del predetto parere del GEPD sull'accordo con la Svizzera. Essa dovrà altresì garantire riferimenti aggiornati alla legislazione andorrana primaria e secondaria applicabile.
- Una modifica degli accordi con Monaco e San Marino dovrà garantire che le salvaguardie in materia di protezione dei dati soddisfino quanto prescritto all'articolo 46 del GEPD nonché l'inclusione dei riferimenti aggiornati alla legislazione primaria e secondaria adottata dai due paesi (applicabile in quanto vigente o applicabile a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 fissata per attuare la modifica che incorpora le modifiche apportate al CRS nei due accordi interessati).

4. FORMA DELLA MODIFICA OGGETTO DI NEGOZIAZIONE

Nell'UE le modifiche apportate al CRS nel 2022 sono state attuate nell'ambito della DAC8, sotto forma di modifiche del suo allegato I, che in sostanza riproduce il CRS e le pertinenti norme di adeguata verifica in materia fiscale che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione devono applicare.

Nell'ambito di ciascuno dei cinque accordi dell'UE oggetto di negoziato ai fini della modifica, un allegato I svolge sostanzialmente la medesima funzione dell'allegato I della suddetta direttiva, laddove l'allegato II contiene alcune norme complementari basate sui commenti dell'OCSE sul CRS approvati a livello internazionale.

Al fine di garantire la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata per l'applicazione in via provvisoria in caso di vincoli temporali, prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, della maggioranza dei cinque accordi¹⁵, i negoziati dovrebbero incentrarsi principalmente sull'allineamento degli allegati I e II dei rispettivi accordi alle modifiche del CRS e relativi commenti, purché tale allineamento da solo possa essere sufficiente e compatibile con la validità giuridica e l'applicabilità piene della modifica.

Eventuali aggiunte o modifiche delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali contemplate dal testo attualmente applicabile degli accordi potrebbero anche essere negoziate in una forma che eviti modifiche non necessarie del testo principale degli accordi, a condizione che le soluzioni concordate e pubblicate siano conformi alle disposizioni del capo V dell'RGPD, incluso se del caso l'articolo 46.

La modifica riguarderà dunque gli articoli contenuti nel testo principale degli accordi solo qualora tali modifiche si rivelassero necessarie al fine di garantire la certezza del diritto o costituiscano una condizione necessaria per l'approvazione della modifica stessa da parte delle parti contraenti.

¹⁴ Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra.

¹⁵ L'accordo dell'UE con Andorra non contempla tale disposizione.

5. PROCEDURA

L'articolo 8 di ciascuno dei cinque accordi dell'UE contiene disposizioni identiche che prevedono lo svolgimento di consultazioni bilaterali formali fra le parti contraenti (l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e il pertinente paese non UE dall'altra) "quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale". L'articolo 8, paragrafo 4, recita: "In seguito alle consultazioni, il presente Accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.". Il paragrafo 5 (non incluso nell'accordo UE con Andorra) contempla la possibilità di un consenso fra le parti sotto forma di applicazione provvisoria delle modifiche apportate all'allegato I e/o all'allegato II degli accordi, se una delle parti le ha già attuate in via formale, come nel caso degli Stati membri dell'UE alla luce dell'adozione formale della DAC8 da parte del Consiglio.

Non appena autorizzata dal Consiglio, la Commissione avvierà le consultazioni formali e condurrà i negoziati conformemente alle presenti direttive di negoziato, in consultazione con l'attuale e la prossima presidenza del Consiglio e con il comitato speciale che potrebbe a tal fine essere designato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.